

INFORMA SALUTE

MAGGIO 2012



In questo numero:

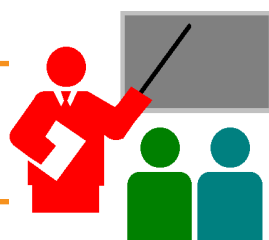
Quando formare i neoassunti?



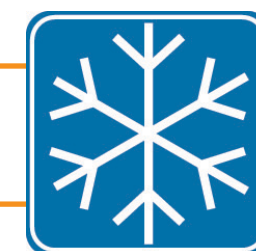
Eternit: “dolo di elevatissima intensità”



Criteri di qualificazione dei formatori



Area condizionata in ufficio: istruzioni per l'uso



Le notizie in Breve

Le News in breve con i collegamenti ai siti di riferimento



Comitato di Redazione:
Alessandro Pagani CISL
045 8096014

Gabriele Bozzini UIL
045 8873122

Maurizio Tiano CGIL
045 8674669

Quando formare i neoassunti?

Formazione dei lavoratori nel caso di un rapporto di lavoro di breve durata

Quesito

Nel caso di contratti di lavoro di durata molto breve come bisogna comportarsi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori? Se ad esempio si attiva un contratto di una settimana e considerato che l'accordo dà la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 60 giorni, se dopo 5 giorni il datore di lavoro dovesse ricevere una visita ispettiva da parte dell'organo di vigilanza può essere sanzionato per non aver ancora formato il lavoratore?



Risposta a cura di G. Porreca

L'obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell'art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo il quale:

“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.

e, per quanto riguarda la formazione sui rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I, nel comma 3 dello stesso articolo 37 secondo il quale:

“3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando

le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2”.

In merito poi a quando la suddetta formazione deve essere impartita ai lavoratori il legislatore con il comma 4 dell'articolo 37 ha stabilito che:

“4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.





Con il comma 2 dello stesso articolo 37 il legislatore ha quindi assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, mediante un accordo adottato previa consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori che le modalità della stessa, cosa che la Conferenza Stato Regioni ha fatto con l' Accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.

E' con il punto 10 del citato Accordo del 21/12/2011, nel quale sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che è stata regolamentata la formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni. Secondo tale punto infatti:

“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di

cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare

il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”



E' chiaro quindi che, secondo quanto sopra indicato, l'Accordo ha richiesto che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma questo vale anche per i dirigenti ed i preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all'assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge, e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività. I 60 giorni indicati nell'Accordo, e da far notare, non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.

In risposta, in conclusione, al quesito formulato che fa riferimento ad un rapporto di lavoro di breve durata il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all'assunzione ed in caso di inadempimento lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell'organo di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1. La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall'art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Articolo a cura di G.Porreca
(www.porreca.it)

Depositata la sentenza Eternit: “dolo di elevatissima intensità”

La motivazione della condanna a 16 anni di carcere per i due ex manager Eternit: secondo i giudici hanno cercato di nascondere e di minimizzare gli effetti nocivi derivanti dalla lavorazione dell'amianto “pur di proseguire nella condotta criminosa”.

Torino, 15 Mag - Oltre 700 pagine per motivare la condanna a 16 anni di carcere (in primo grado) per i due ex manager della multinazionale dell'amianto Eternit, Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier. Il documento - depositato oggi al tribunale di Torino - illustra le fasi del più grande dibattimento legato alla fibra killer e concluso, il 13 febbraio scorso, con una sentenza di portata storica. “Emerge tutta l'intensità del dolo degli imputati - si legge nel dispositivo - perché, nonostante tutto, hanno continuato e non si sono fermati né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e di limitare per quanto possibile l'inquinamento ambientale”.

Assenza di ogni attenuante. Schmidheiny e De Cartier sono stati chiamati in causa per i danni provocati dall'asbesto lavorato nei quattro stabilimenti italiani del gruppo a Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli. I dirigenti - secondo l'impostazione del procuratore Raffaele Gueriniello - sono stati accusati di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Un comportamento, a parere dei giudici, aggravato anche dalla mancanza di ogni attenuante. “L'elemento soggettivo appare

ancora di maggiore pericolosità perché gli imputati hanno pure cercato di nascondere e di minimizzare gli effetti nocivi per l'ambiente e per le persone derivanti dalla lavorazione dell'amianto, pur di proseguire nella condotta criminosa intrapresa”, scrive la corte presieduta da Giuseppe Casalbore. Il dolo, dunque, è stato “di elevatissima intensità”.

Morire d'asbesto: la dirigenza minimizzò i rischi. Una sentenza il cui significato è riassunto nella domanda che, per anni, ha lacerato Romana Blasotti, 82 anni, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, e che a causa dell'amianto ha perso il marito Mario, la sorella Libera, il nipote Giorgio e la cugina Anna insieme alla figlia Maria Rosa. “Non riuscivo a capire come poteva succedere che una persona potesse morire di lavoro”, sono le parole della donna citate nella sentenza. Romana Blasotti “aveva ben compreso che di amianto si moriva”, scrivono i giudici, e si è chiesta perché continuare: un interrogativo semplice ed elementare che non lascerebbe dubbi sulla portata della colpa. E' parso gravissimo, infatti, che Schmidheiny e De Cartier - pur al corrente della nocività dell'asbesto (viene citato, in particolare, uno studio medico scientifico di Irving Selikoff risalente già al 1968) - non solo non intervennero ma, anzi, minimizzarono i rischi.

La cessione “scriteriata” del polverino. Esistono, poi, specifici comportamenti che confermerebbero indirettamente come l'apparato dirigenziale di

Eternit Spa fosse consapevole dei danni provocati dall'amianto. “L'istruttoria dibattimentale ha comprovato, con certezza, come l'attività di indiscriminata e scriteriata cessione del polverino ai dipendenti degli stabilimenti abbia costituito un fenomeno tipico ed esclusivo di Casale Monferrato”, scrive, infatti, Casalbore nella sentenza. Il polverino - è spiegato nel sito del comune piemontese - è un prodotto di scarto del ciclo produttivo delle tubature in cemento-amianto derivato dalla tornitura: una polvere finissima, costituita da una miscela di polvere di cemento e fibre di asbesto considerato, in passato, un ottimo materiale isolante e di riempimento.

Nessun provvedimento per evitarne la diffusione. Fino alla fine degli anni Ottanta il polverino, “perdurante sorgente di inquinamento”, poteva essere reperito a costo zero dai cittadini di Casale e, di conseguenza, è stato impiegato nei più svariati modi: dai sottotetti alle intercapedini murarie dei fabbricati, alle pavimentazioni di aree esterne (in particolare, ma non solo, per uso privato): una pratica - ha ritenuto il presidente della Corte - che ha finito per rendere ulteriormente “evidente sia la conoscenza circa la pericolosità” di questa sostanza, “sia la mancata adozione di seri e concreti provvedimenti per evitarne la diffusione all'esterno della fabbrica”.

Fonte: Inail.

Criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza

Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati.

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)



Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisite minimo di base, il possesso del Diploma di scuola

secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Insieme al citato prerequisite di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

- **Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni**, nell'area tematica oggetto della docenza
- **Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea** (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
- **Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore** (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza o in alternativa
- **Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP** (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

- Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisite del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

Dott.sa Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS

Aria condizionata in ufficio: istruzioni per l'uso

Male alla schiena e alla gola, raffreddore, dolori addominali, torcicollo. Ma anche bronchiti, polmoniti e infezioni batteriche. Se, con l'arrivo delle prime "ondate" di caldo, il ricorso ai climatizzatori per molti di noi rappresenta una preziosa ancora di salvezza, è tuttavia molto articolato anche il ventaglio di rischi per la nostra salute in caso di utilizzo sbagliato di questo tipo di apparecchiature. Rischi che non corriamo solo nelle nostre case, ma anche nei luoghi di lavoro. Negli ultimi anni, infatti, - anche a causa dell'aumento dell'aspettativa di comfort da parte della popolazione - in molti uffici si trovano apparecchi di climatizzazione a parete che, grazie alla facilità di installazione e al costo ridotto rispetto a impianti di condizionamento più complessi (si possono addirittura acquistare nei centri commerciali), rappresentano la scelta più rapida per soddisfare le richieste degli utenti. Come già detto, però, l'uso di questi apparecchi non può prescindere da una corretta installazione, una puntuale manutenzione e soprattutto una corretta gestione.

Cosa prevede lo standard Uni. Secondo la definizione dello standard Uni 10339 si intendono climatizzatori quegli apparecchi che "sono in grado di realizzare e mantenere simultaneamente negli ambienti condizioni termiche, igrometriche (tasso di umidità, ndr) e velocità dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il comfort della persona".



I condizionatori più utilizzati sono costituiti da una unità interna che provvede alla climatizzazione del locale e da una unità esterna necessaria allo scambio termico fra il fluido utilizzato per la climatizzazione e l'aria esterna.

Gli apparecchi di nuova costruzione hanno spesso caratteristiche innovative che non rientrano in questa definizione, come per esempio la "ionizzazione" per eliminare le particelle inquinanti o la "foto catalizzazione" per eliminare germi e batteri. Alcuni modelli, inoltre, possono anche immettere in ambiente aria esterna, mentre altri possono anche essere privi di unità esterna.

L'installazione ideale. "Tranne quando l'installazione avviene in fase di progettazione, il posizionamento dell'apparecchio di climatizzazione non avviene sempre nel rispetto del criterio del maggior confort ma, nella maggior parte dei casi, si sceglie un'ubicazione che comporta minori opere murare, la possibilità di mantenere l'arredamento esistente e meno costi - afferma Michele del Gaudio, ricercatore presso il dipartimento di Avellino del settore "Ricerca, certificazione e verifica" dell'INAIL - "In assenza di vincoli, invece, il principio da seguire dovrebbe essere quello della scelta di una posizione che permetta un buon rimescolamento dell'aria, senza che gli occupanti siano colpiti da flussi d'aria troppo veloci. E dove, dunque, anche l'altezza della disposizione gioca un ruolo significativo".

Ridurre le possibilità di rischio: ecco come fare. Esistono, così, alcune semplici regole capaci di ridurre al minimo il fastidio e le possibilità di rischio per i lavoratori. Il minor costo di questi apparecchi rispetto agli impianti centralizzati è di sicuro il fattore che principalmente condiziona la scelta, ma è opportuno utilizzarli in modo corretto per trarne anche il massimo dei benefici. "Sarebbe innanzitutto preferibile utilizzare apparecchi che immettano il flusso d'aria in modo da sfruttare l'effetto coanda, evitando di colpire direttamente le postazioni di lavoro - continua del Gaudio - Secondo questo

principio, infatti, se il flusso d'aria arriva al soffitto, vi aderisce essendo in grado di raggiungere i punti più distanti della stanza e riducendo naturalmente la sua velocità".

Evitare di "colpire" direttamente le postazioni.

In questo contesto, pertanto, la disposizione delle postazioni di lavoro e dei climatizzatori diventa il punto chiave da dirimere. La regola "d'oro": evitare la posizione diretta di una scrivania lungo il flusso d'aria. Se lo spazio a disposizione lo consente, è più facile spostare la postazione. In caso contrario, tuttavia, spostare l'apparecchio non è poi così complesso. Una soluzione più onerosa, invece, può essere l'installazione di apparecchi a soffitto - ma è necessario creare controsoffittature - che garantiscono una distribuzione più uniforme dell'aria e, quindi, la possibilità di utilizzare velocità di immissione dell'aria più basse. Utile, ancora, anche fare attenzione alla posizione dei condizionatori rispetto agli arredi (armadi, archivi ecc.) per evitare riflessi dannosi e rimozione di sporcizia da punti quali le parti alte dei mobili dove, di solito, la pulizia viene fatta più raramente.

Essenziale "conoscere" bene il nostro apparecchio.

Altro aspetto da non dimenticare: l'utilizzo di qualsiasi apparecchio deve sempre prevedere una idonea formazione e informazione del personale (che non si esaurisca con la consegna del telecomando e del manuale di istruzioni). "Spiegare a tutti la logica di funzionamento può evitare che il cattivo utilizzo sia causa di fastidio o di danni più importanti per la salute - sottolinea del Gaudio - E' anche importante informare sulla scelta corretta delle temperature di



setup in modo da evitare fastidi e sprechi energetici: perché per stare bene non bisogna accorgersi che stiamo raffreddando né avere fretta di raffreddare ma, soprattutto, tenere conto della temperatura esterna e dell'impegno metabolico dell'attività che stiamo svolgendo". Inoltre è bene ricordare che l'utilizzo di questi apparecchi deve comunque prevedere l'apertura periodica delle finestre per ricambiare l'aria.

Una manutenzione "doc". In questa occasione può essere utile, allora, ricordare alcune regole fondamentali per la manutenzione dei climatizzatori. E' buona norma, innanzitutto, effettuare una pulizia dei filtri prima di ogni accensione stagionale (queste operazioni vengono effettuate utilizzando prodotti specifici che hanno un effetto detergente e anti batterico e, pertanto, andrebbero svolte dai manutentori indossando guanti e mascherine di protezione, fuori dall'orario di lavoro e facendo

funzionare poi l'impianto a finestre aperte). Oltre ai filtri, l'igienizzazione dovrà interessare, inoltre, tutte le parti a diretto contatto con l'acqua di condensa. Ultima ma non meno importante, infine, è la verifica dello scarico delle acque di condensa che possono facilmente intasarsi provocando accumuli di umidità nelle pareti o in zone poco accessibili dove possono proliferare muffe, funghi ecc.

Usare male gli apparecchi provoca malessere e sprechi d'energia.

In definitiva, prima di schiacciare il tasto di accensione - o, meglio ancora, di procedere a un ordine d'acquisto - meglio avere il quadro globale della situazione e intervenire con la dovuta pianificazione e nel rispetto della prevenzione. "Sicuramente molte di queste indicazioni sembreranno scontate, ma nella realtà la scarsa informazione non permette a tutti di inquadrare correttamente la situazione e di fare le modifiche necessarie - conclude del Gaudio - Un cattivo utilizzo delle apparecchiature porta sicuramente a degli sprechi energetici e, soprattutto, il malessere dei lavoratori non aiuta certo a produrre meglio e di più. Quindi è sempre bene considerare con la giusta consapevolezza il proprio luogo di lavoro e ricercare i possibili miglioramenti da introdurre".

Fonte: Inail.

Le News di Aprile

TUTTE LE NEWS IN BREVE

Sommario del numero 2833 di martedì 10 aprile 2012.

SULLA RESPONSABILITÀ NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

E' consolidata la posizione della cassazione sulla individuazione del committente quale organizzatore della sicurezza nei cantieri edili e sulla necessità di una delega nel caso volesse trasferire a un responsabile dei lavori i suoi obblighi.

Di G.Porreca

LA MANUTENZIONE E I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Le attività di manutenzione e l'adozione di sistemi di gestione per le piccole e medie imprese.

Il programma di manutenzione preventiva, la valutazione del rischio, la manutenzione su guasto, il controllo sull'esecuzione dei lavori e la verifica finale.

MONTAGGIO DEI SOLAI: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le misure preventive per la riduzione del rischio di caduta dall'alto durante la formazione dei solai con riferimento all'equipaggiamento di sicurezza e ai dispositivi di protezione individuale.



Sommario di sabato 7 aprile 2012

SUL LIMITE DEI POTERI DEL RSPP

La figura del RSPP non corrisponde a quella, meramente eventuale, di delegato per la sicurezza poiché a questi il potere e le responsabilità gravanti originariamente sul datore di lavoro possono essere trasferiti solo con modalità rigorose. A cura di G.Po

WI-FI: LA VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Campi elettrici e magnetici generati dalle apparecchiature utilizzate per la diffusione del segnale wi-fi: Le sorgenti, la valutazione, le misure di prevenzione e i risultati delle analisi. La scadenza del 30 aprile.

OBBLIGHI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE

I compiti e responsabilità del lavoratore anche in relazione alle responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti. Le definizioni, gli obblighi dei lavoratori, gli aspetti penali e il principio della sicurezza oggettiva.

DICHIARAZIONE SISTRI/MUD: LA SCADENZA DI APRILE

Gli obblighi di comunicazione annuali di cui alla legge 70/94 per il 2012.

LA SICUREZZA NELLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI EDIFICI

Una lista di controllo permette di verificare la sicurezza e ridurre gli infortuni durante le attività di pulizia e manutenzione degli edifici. La formazione, le scale portatili, i ponteggi mobili su ruote, i prodotti e le procedure di pulizia.

Sommario del numero 2835 di giovedì 12 aprile 2012.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN CASO DI LAVORO SUBORDINATO DI FATTO

La Cassazione: condannato un datore di lavoro per non aver sottoposto a visita medica periodica due lavoratori titolari di ditte individuali ma sostanzialmente subordinati. A cura di Anna Guardavilla.

LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE: LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

Informazioni sul decreto del 4 febbraio 2011 che regola il settore dei lavori elettrici sotto tensione. L'organizzazione aziendale, le attrezzature, i DPI, i preposti ai lavori e la zona dei lavori sotto tensione.

IMPARARE DAGLI ERRORI: GLI INCIDENTI NELLE ATTIVITÀ DI STUCCATURA

Esempi tratti dall'archivio di Infor.mo.: incidenti relativi ad attività di stuccatura in ambito edile. I principali rischi, l'inadeguatezza dei ponteggi, l'uso improprio di attrezzature di lavoro, la mancanza di adeguati dispositivi di protezione.

Sommario del numero 2836 di venerdì 13 aprile 2012.

RISCHIO RUMORE: PROBLEMI E SUGGERIMENTI PER LA MISURA E VALUTAZIONE

Spesso la misurazione e la valutazione del rischio rumore si riducono a un semplice adempimento formale, perdendo l'obiettivo della riduzione dei rischi.

I problemi delle indagini fonometriche, le carenze delle norme tecniche e i suggerimenti.

IL REGOLAMENTO REACH E LE MISURE DI VIGILANZA

Un convegno affronta il tema del regolamento Reach con riferimento alle azioni di vigilanza e controllo svolte dalle autorità locali nella Regione Veneto. I metodi di controllo, i primi risultati, le autorità competenti e il supporto alle imprese.

COSAPUÒ FARE L'RLS-RLST PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Disponibile online il numero 6 de L'elmetto giallo il periodico di informazione di Asle – Rlst rivolto a imprese e lavoratori del settore edile

Sommario del numero 2837 di lunedì 16 aprile 2012.

SULL'OBLIGO DELLA PRESENZA DI UN PREPOSTO SUL LUOGO DI LAVORO

Il preposto in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati anche se non viene richiesta una sua presenza continua sul posto di lavoro è comunque tenuto a una costante vigilanza sull'operato dei lavoratori stessi. Di G.Porreca.

INCENDIO: L'UBICAZIONE DEL GRUPPO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Indicazioni per il gruppo di consegna dell'energia elettrica nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco. La corretta ubicazione e i rischi per il personale che interviene durante le emergenze.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE VARIABILI DI GENERE

Idonei interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro portano ad un risparmio nelle aziende. Misure per favorire l'equilibrio tra vita e lavoro, le agevolazioni dei trasporti casa lavoro e la gestione dei lavoratori più anziani.



Sommario del numero 2839 di mercoledì 18 aprile 2012.

I QUESITI SUL DECRETO 81: LA FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE ...

Sulla formazione dei lavoratori e sull'istanza di collaborazione con gli organismi paritetici. La mancata collaborazione è sanzionata?

A cura di G. Porreca.

UN MANUALE PER I LAVORI IN QUOTA: COME EVITARE LA CADUTA DAI TETTI

Un manuale operativo per chi lavora in altezza fornisce i criteri per una efficace progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza. Il rischio caduta dai tetti, la priorità delle misure di sicurezza sulle coperture e le soluzioni adottabili.

L'ASMA E LE PATOLOGIE ALLERGICHE IN AMBITO PROFESSIONALE

Un documento dedicato alla presentazione delle patologie allergiche in ambito professionale si sofferma sulle patologie respiratorie. Oculorinite, asma allergica e asma da irritanti. La valutazione, la diagnosi, l'iter diagnostico e la prevenzione.

Sommario del numero 2838 di martedì 17 aprile 2012.

DATORE DI LAVORO E OBLIGO DI SICUREZZA

La figura del datore di lavoro attraverso la salute e sicurezza negli ambienti lavorativi. La definizione e l'individuazione del datore, i nessi organizzativi, il debito di sicurezza, la multidatorialità, il potere direttivo.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Le attività degli operatori subacquei scientifici e i criteri ed indirizzi per la valutazione del rischio e le corrette modalità comportamentali. La norma UNI 11366 per le attività subacquee professionali al servizio dell'industria.

VALORIZZARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'importanza della Valutazione dei rischi come documento di partenza per l'attuazione di un idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza.

Sommario del numero 2840 di giovedì 19 aprile 2012.

LA VALIDITÀ DEI CREDITI FORMATIVI PER RSPP/ASPP

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha favorito la presentazione di due interrogazioni parlamentari per garantire crediti RSPP e ASPP solo nei "corsi veri" con massimo 30 utenti e metodologie di apprendimento efficaci.

SALDATURA: I RISCHI PER I LAVORATORI E LE NUOVE TECNICHE

Un'analisi delle tecnologie di saldatura, con riferimento alle nuove tecniche senza sviluppo di fumi, e una presentazione degli effetti sulla salute del lavoro di saldatura tradizionale. Gli effetti acuti e cronici, respiratori e non respiratori.

IMPARARE DAGLI ERRORI: INCIDENTI NELL'UTILIZZO DI COMPRESSORI D'ARIA

Esempi tratti dall'archivio Infor.mo.: infortuni correlati all'uso di compressori d'aria in diverse attività lavorative. Riparazione di pneumatici, attività edili e ricarica di bombole: le dinamiche degli incidenti e le misure di prevenzione.

Sommario del numero 2842 di lunedì 23 aprile 2012.

LA QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA

Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, ne illustra i punti principali e i tempi di entrata in vigore.

I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS.

SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEL CASO DI UNA PLURALITÀ DI MANSIONI

L'obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare al lavoratore una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro va riferito a tutte le singole mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere e a tutti i rischi che può correre.
Di G.Porreca.

Sommario di sabato 28 aprile 2012

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

LA QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA

Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, ne illustra i punti principali e i tempi di entrata in vigore.

I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro, Consigliere Nazionale AiFOS.

LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E I COSTI DELLA SICUREZZA

Un intervento si sofferma sui costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Il DUVRI, la quantificazione dei costi, i documenti a cui fare riferimento e gli esempi chiarificatori.

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA CABINE ELETTRICHE

Una tesi di ingegneria elettrotecnica affronta il tema della valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici generati da cabine di trasformazione. L'elettrosmog, la riduzione del campo e la schermatura.

Sommario di sabato 5 maggio 2012

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

[DECRETO 81 E DECRETO 231: REATI, SANZIONI E MODELLI ORGANIZZATIVI](#)

La correlazione tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati e all'apparato sanzionatorio.

Le definizioni di omicidio colposo e lesioni colpose. I modelli organizzativi e l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa.

[RSPP: I CREDITI FORMATIVI E LA FORMAZIONE](#)

Una interrogazione parlamentare per abolire gli abusi ed una proposta di semplificazione.

A cura di Rocco Vitale.

[RINVIO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI](#)

Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della normativa sulla valutazione dei rischi da campi elettromagnetici: la direttiva del parlamento europeo.

[UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE E CONTROLLO SUGLI AMBIENTI CONFINATI](#)

In relazione al DPR 177/2011 i datori devono aggiornare il DVR per rilevare se nella loro azienda esiste un rischio dovuto all'accesso in ambienti confinati.

Informazioni sulla campagna di promozione e controllo dell'Ulss 5 dell'Ovest vicentino.

[USCITE DI EMERGENZA: INDICAZIONI PER TORNELLI E PORTE SCORREVOLI](#)

Due circolari si soffermano sulla tutela della sicurezza dei lavoratori durante le emergenze in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante tornelli e vie di esodo con porte scorrevoli orizzontalmente.

Sommario del numero 2850 di lunedì 7 maggio 2012.

[LA CASSAZIONE SUL NOLO A CALDO DI UNA ATTREZZATURA](#)

Il titolare dell'impresa che noleggia macchinari e mette a disposizione anche il manovratore non assume nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi ai luoghi di lavoro. Di G.Porreca.

[I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DEGLI AMBIENTI CONFINATI](#)

Un intervento in un convegno dedicato agli spazi confinati si sofferma sui pericoli di questi ambienti. Le sostanze correlate al rischio di asfissia, gli elementi che possono determinare il rischio di incendio ed esplosione e le sorgenti d'innescio.

[GUIDA AL REGOLAMENTO CLP: INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI](#)

La guida ECHA al regolamento CLP offre orientamenti su modalità operative e procedure stabilite dal regolamento. Focus sulle modalità di notifica in relazione all'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

[ARIA CONDIZIONATA IN UFFICIO: ISTRUZIONI PER L'USO](#)

Spesso i condizionatori vengono utilizzati in modo improprio, comportando sprechi d'energia e, soprattutto, malessere per chi lavora: le regole di prevenzione per non correre alcun rischio.

